



## COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20 Registro Delibere

**OGGETTO:** Opposizione ricorso al Tar Sicilia, Sezione di Catania, instaurato dalla sig.ra G.G., contro il Comune di Ferla. Conferimento incarico legale.

L'anno duemilaventitre il giorno trenta del mese di marzo alle ore 12.40 e seguenti, nella casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

LA GIUNTA			Presenti	Assenti
1	<b>Michelangelo Giansiracusa</b>	Sindaco	X	
2	<b>Giuseppe Malignaggi</b>	Vice Sindaco	X	
3	<b>Fernando Di Giorgio</b>	Assessore	X	
4	<b>Maria Carmela Lanteri</b>	Assessore	X	
5	<b>Emanuele Rossitto</b>	Assessore	X	

Presiede il Sindaco, avv. **Michelangelo Giansiracusa**.

Partecipa il Segretario Comunale, **dott. Giuseppe Morale**.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.

Più in particolare, il Segretario Comunale ha attestato, presso la sede comunale la presenza del Vice Sindaco Malignaggi G. e dei seguenti componenti della Giunta Comunale: Ass. Lanteri M.C. e Ass. Rossitto E., il Sindaco e l'Ass. Di Giorgio F. tramite video-chiamata Whatsapp attraverso l'utenza telefonica dell'Ufficio Segreteria, come da Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 14.04.2022, avente ad oggetto: " Sedute di Giunta Comunale in videoconferenza – approvazione modalità".

Il Segretario Comunale ha verificato il rilascio dei pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili competenti per materia.

Dopo una breve discussione, i componenti hanno deliberato la proposta in oggetto all'unanimità e, con separata votazione, hanno deliberato la immediata esecutività.

Il Segretario Comunale, ai fini dell'attestazione della validità dei lavori della Giunta, ha firmato tutti gli atti.



# COMUNE DI FERLA



DELIBERA N. 20 DEL 30/03/2023

Oggetto: Opposizione ricorso al Tar Sicilia, Sezione di Catania, instaurato dalla sig.ra G.G., contro il Comune di Ferla. Conferimento incarico legale.

## Proposta di Deliberazione

### Il Responsabile Settore Affari Generali,

#### **richiamati:**

- i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;
- l'articolo 50 comma 2 del medesimo TUEL che attribuisce la rappresentanza anche processuale del comune al Sindaco;

#### **premesse che:**

le Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 16 giugno 2005 (sentenza n. 12868) hanno stabilito che è il Sindaco "il solo titolare del potere di rappresentanza processuale" del comune, ai sensi dell'articolo 50 del TUEL;

- secondo la Corte, "l'autorizzazione alla lite non costituisce più in linea generale atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni giudiziarie", fatte salve eventuali previsioni statutarie differenti;
- lo Statuto di questo comune prevede la preventiva deliberazione dell'esecutivo;

#### **premesse, inoltre, che:**

- in data 29.03.2023 prot. n. 2435 è stato notificato al Comune di Ferla, in persona del Sindaco pro tempore nonché per quanto di ragione e per notizia nei confronti di Azienda Sanitaria Provinciale n. 8 di Siracusa, A.O.D. "Valle dell'Anapo" – Distretto Socio-Sanitario D. 48, un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sezione di Catania datato 27.03.2023, depositato agli atti, promosso da G.G. in proprio e nella sua qualità di tutrice della Sig.ra M. M., rappresentata, difesa e domiciliata come in atti;

**che** il suddetto ricorso ha per oggetto l'annullamento:

- della scheda SVAMDI;
- della valutazione sociale;
- del Progetto di Vita ex art. 14 L 328/00, integrato con le misure della L. 112/2016;
- nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infra procedimentale, e comunque connesso agli atti e provvedimenti di cui sopra;
- del Piano di Zona vigente adottato dall'AOD Valle Dell'Anapo – Distretto socio-sanitario D48;
- dei regolamenti adottati dal Comune e/o dall'ASP resistenti recanti disciplina della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e socio-sanitarie, dal contenuto ignoto, nella parte in cui stabiliscano criteri di accesso alle prestazioni diversi e aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dalla normativa statale e in particolare dal DPCM n. 159 del 2013 e nella parte in cui prevedano che, ai fini della compartecipazione, siano computate anche le prestazioni a sostegno della disabilità;

- nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infra procedimentale, e comunque connesso;

- della Delibera Assessoriale della Regione Sicilia n. 867/S7 del 15 aprile 2003, nella parte in cui stabilisce criteri accesso alle prestazioni diversi e aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dalla normativa statale e, in particolare, laddove ricomprende le indennità connesse alla disabilità tra i redditi rilevanti ai fini della compartecipazione;

**attesa** la volontà dell'Amministrazione Comunale di resistere ed avversare tutte le richieste avanzate e far valere in giudizio le ragioni dell'Ente circa l'inammissibilità e l'infondatezza, in fatto ed in diritto, del ricorso avverso;

**ritenuto** pertanto, opportuno procedere celermente alla difesa nel giudizio proposto da G.G. in proprio e nella sua qualità di tutrice della Sig.ra M. M., dinanzi al TAR Sicilia, Sezione di Catania acquisito in data 29.03.2023 prot. n. 2435;

**rilevato che** il Comune di Ferla ha istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 09.02.2017 l'Albo degli Avvocati da cui attingere in caso di contenzioso;

**considerato che:**

- un certo orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR 1289/2017) ritiene che il conferimento di un singolo incarico episodico non costituisca appalto di servizi legali;
- il Comune di Ferla ha un contenzioso irrisorio;
- **in occasione delle redigende linee guida ANAC**, secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione: "Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, **anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione**"; inoltre, secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 "**possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae, e su base fiduciaria**, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa";
- un certo orientamento della dottrina ritiene che il conferimento di incarichi legali non costituisca appalti di servizi;
- questi orientamenti giurisprudenziali e dottrinari, **unitamente ai predetti pareri della Commissione Speciale del Consiglio di Stato e del Consiglio Nazionale Forense**, stanno ingenerando una grande confusione ed incertezza nella materia degli affidamenti degli incarichi legali;
- **la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 6 giugno 2019, causa C-264/18, ha ritenuto che l'affidamento della difesa in giudizio della pubblica amministrazione a un avvocato del libero foro si configura come un rapporto intuitu personae, caratterizzato dalla massima riservatezza, ed è escluso dall'ambito delle direttive appalti**;
- ad ogni buon conto, in relazione all'affidamento degli incarichi legali, saranno sempre rispettati oltre i richiamati principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche e soprattutto il principio di rotazione;

**premesse infine che:**

- l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario siano oggetto di "*contratto d'appalto*";

- a tale tipologia d'appalto, in quanto "*escluso*", sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;

- in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del comune applicando comunque i “*principi fondamentali*” del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);
- sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l’applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme del decreto legislativo 50/2016;
- in particolare ci si riferisce all’articolo 36 comma 2 lettera a) che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro;
- nel caso in esame, la motivazione dell’affidamento diretto consiste nell’urgenza imposta dalla necessità di opporsi al ricorso “de qua” innanzi al TAR Regionale sezione di Catania;
- pertanto, a norma dell’articolo 36 del decreto legislativo 50/2016, si intende affidare il patrocinio legale all’Avvocato Valeria Cannistraci del foro di Siracusa e con studio in Siracusa alla Via Basento n. 16/A;

**Attestato** che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);

**Visto** il d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Visto** il d. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Visto** il vigente O.R.EE.LL.;

**Visto** il d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

## **PROPONE**

1. **di approvare** i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. **di autorizzare** il Sindaco a resistere in giudizio ed opporsi, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Catania, al ricorso promosso da G.G. in proprio e nella sua qualità di tutrice della Sig.ra M. M., notificato al Comune di Ferla in data 29.03.2023 prot. n. 2435 e depositato agli atti;
3. **di prendere atto della sentenza del 6 giugno 2019, causa C-264/18, con la quale la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto che l’affidamento della difesa in giudizio della pubblica amministrazione a un avvocato del libero foro si configura come un rapporto *intuitu personae*, caratterizzato dalla massima riservatezza, ed è escluso dall’ambito delle direttive appalti;**
4. **di sospendere** l’albo degli Avvocati istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 09.02.2017, fino alla pubblicazione delle nuove linee guida ANAC in materia di conferimento degli incarichi legali;
5. **di conferire** formale mandato all’Avvocato Valeria Cannistraci del Foro di Siracusa e con studio in Siracusa alla Via Basento n. 16/A;
6. **di dare mandato** al Sindaco di conferire, con l’assistenza del Responsabile dell’Ufficio Affari Legali, con propria determinazione, l’incarico al professionista individuato, attribuendogli ogni più ampia facoltà di legge fino alla definitiva risoluzione della controversia, compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quella di eleggere domicilio, di farsi sostituire, di chiamare in causa terzi, di conciliare, transigere e di rinunciare al giudizio, oltre che proporre domanda riconvenzionale, salvo revoca del mandato;
7. **di demandare** al Responsabile Settore Affari Generali l’assunzione con propria determinazione dell’impegno di spesa inerente l’incarico di patrocinio legale nel giudizio in oggetto, assegnando allo stesso le risorse all’uopo necessarie da impegnare nell’apposito intervento del bilancio 2023, nel rispetto dei nuovi principi contabili;

8. **di dare atto** che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL).
9. **di DICHIARARE**, inoltre, la presente immediatamente esecutiva con separata votazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, valutata l'urgenza di provvedere nei termini stabiliti dal processo amministrativo e non incorrere in decadenze e preclusioni.

Il Responsabile Affari Generali  
Giuseppe Militto



## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

**VISTA** la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTE** le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli art. 53 e 55 della Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 art. 1 comma 1 lett. i, come integrato dall'art. 12 L.R. 30/2000

**RITENUTA** la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

**VISTO** l'OREL

**CON** voti unanimi favorevoli palesemente espressi

### **DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati

- 1) **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra relativa all'argomento in oggetto indicato.

### **SUCCESSIVAMENTE**

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

Stante l'urgenza di provvedere

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12,- co.2 della L.R. n. 44/91.



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

**OGGETTO:** Opposizione ricorso al Tar Sicilia, Sezione di Catania, instaurato dalla sig.ra G.G., contro il Comune di Ferla. Conferimento incarico legale.

### **Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica**

(art. 53, legge 142/1990 come recepito dalla l.r. 48/1991 e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000 come recepito dall'art. 6 del Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 2/2013)

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che si allega.

Ferla,

Il Responsabile Settore AA.GG.  
Giuseppe Milito

### **Parere del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile**

(art. 53, legge 142/1990 come recepito dalla l.r. 48/1991 e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000)

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che si allega.
- Non dovuto in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ferla

Il Responsabile Settore Finanziario  
Dot. G. Puzzo



Deliberazione di G.C. n. 20 del 30/03/2023

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto all'originale come segue:

**IL SINDACO**

Avv. Michelangelo Giansiracusa

**Il Segretario Comunale**

Dott. Giuseppe Morale

---

LA DELIBERAZIONE È ESECUTIVA, L. R. 44/91 e successive modifiche (art. 4 L.R. 23/97):

- X) Dichiarata immediatamente esecutiva in data 30/03/2023  
B) Decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 30/03/2023

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Giuseppe Morale